

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 560

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati MITTERDORFER, RIZ, DIETL

Presentata il 18 ottobre 1968

Sistemazione del personale insegnante dell'istituto tecnico commerciale con insegnamento paritetico (italiano-tedesco) di Ortisei (Bolzano)

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge 21 ottobre 1957, n. 1052, si è provveduto, fra l'altro, alla sistemazione del personale direttivo ed insegnante della scuola media inferiore con insegnamento paritetico (italiano-tedesco) di Ortisei (Bolzano).

Data la particolarità ed il tipo di insegnamento, si era ritenuto doveroso far sì che personale di madrelingua ladina o italiana o tedesca, fornito di una notevole esperienza didattica nel particolare tipo di scuola ad insegnamento paritetico italiano-tedesco, venisse definitivamente sistemato.

A norma della sopracitata legge 21 ottobre 1957, n. 1052, furono immessi nei ruoli tutti gli insegnanti della scuola media inferiore di Ortisei, anche se non forniti di abilitazione all'insegnamento.

Non si poté provvedere per il personale insegnante dell'Istituto tecnico commerciale di Ortisei (che è l'unica scuola media di secondo grado ad insegnamento paritetico italiano-tedesco esistente in Italia), perché a questo Istituto è stata riconosciuta l'autonomia solamente con decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1959, n. 1441, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 3 agosto 1960; e solo successivamente, come attestano le note n. 1/9956 del 28 giugno 1962, e n. 1/14591 D/4 e del 4 ottobre 1962 al Provveditorato agli

studi di Bolzano, analogamente a quanto a suo tempo provveduto per la scuola media inferiore, il Ministro della pubblica istruzione ha concesso, date le particolari esigenze locali, l'insegnamento paritetico (italiano-tedesco) anche per l'Istituto tecnico commerciale di Ortisei, determinando così una situazione di fatto, senza tuttavia regolamentare la situazione con un apposito provvedimento legislativo.

Stante la situazione attuale, diversi insegnanti dell'Istituto di Ortisei, pur forniti di abilitazione, non hanno alcuna possibilità di passare in ruolo, continuando ad insegnare nell'Istituto stesso.

D'altra parte proprio nell'anno in corso sono state messe a bando per il concorso nazionale tutte le cattedre di questa scuola, senza tenere nel minimo conto la lingua d'insegnamento previsto per le singole materie!

È evidente quindi che la mancata approvazione della presente proposta di legge porterebbe inevitabilmente all'esodo di qualificati insegnanti, che dovranno essere sostituiti con elementi meno preparati, con tutte le conseguenze negative che facilmente possono prevedersi.

Da quanto sopra esposto appare assolutamente necessario ed urgente provvedere alla regolamentazione del sopraddetto Istituto

tecnico commerciale di Ortisei, nonché alla sistemazione del personale insegnante, sia pure limitatamente a quegli insegnanti che sono forniti del prescritto titolo di abilitazione all'insegnamento.

Si consideri inoltre, che la situazione di fatto oggi esistente è tale che prima o poi si dovrà pur pervenire ad una regolamentazione giuridica; regolamentazione però che, se ritardata, non potrà evitare i gravi danni conseguenti all'imminente esodo degli insegnanti più qualificati.

Si ritiene inoltre di limitare l'immissione nei ruoli ai soli insegnanti forniti di abilita-

zione e con almeno quattro anni di insegnamento, al fine di garantire sotto ogni aspetto la preparazione di coloro che beneficeranno della legge che qui si propone.

Quanto alla presidenza poi, si ritiene opportuno richiedere, fra l'altro, la conoscenza delle lingue italiana, ladina e tedesca, necessarie per chi deve dirigere un Istituto frequentato da studenti di lingua ladina e con insegnamento di alcune materie in lingua italiana e di altre in lingua tedesca.

Per i motivi sopra esposti si confida nella sollecita approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'Istituto tecnico commerciale « Raetia » di Ortisei viene trasformato, con decorrenza 1° ottobre 1962, in Istituto con ordinamento speciale. La tabella organica, le materie e gruppi di materie di insegnamento, gli orari e la lingua d'insegnamento per ciascuna materia verranno stabiliti, tenendo presente la attuale situazione di fatto, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge.

ART. 2.

Gli insegnanti che abbiano prestato servizio in almeno quattro degli anni scolastici 1962-63, 1963-64, 1964-65, 1965-66, 1966-67 e 1967-68 presso l'Istituto tecnico commerciale di Ortisei con qualifica non inferiore a « valente » e che siano in possesso della abilitazione richiesta, possono chiedere l'assunzione in ruolo secondo le norme della presente legge, per le materie di insegnamento cui l'abilitazione si riferisce.

ART. 3.

Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a stabilire con proprio decreto le modalità del concorso, nonché il numero dei posti disponibili.

Gli insegnanti che intendano avvalersi dei benefici di cui al precedente articolo debbono, a pena di decadenza, inoltrare documentata domanda al provveditore agli studi di Bolzano entro il termine di 60 giorni dalla data del decreto di cui al precedente comma.

L'immissione in ruolo ai sensi della presente legge ha luogo, per gli aventi diritto, in deroga al limite massimo di età stabilito per l'ammissione ai concorsi.

ART. 4.

Ai predetti insegnanti la carriera agli effetti giuridici, sarà fatta decorrere, una volta raggiunto il grado di ordinario, dal 1° ottobre 1964.

ART. 5.

Gli insegnanti di ruolo dell'Istituto tecnico commerciale di Ortisei faranno parte, a seconda che la cattedra ricoperta preveda l'insegnamento in lingua italiana oppure in lingua tedesca, rispettivamente dei ruoli degli insegnanti nelle scuole in lingua italiana o in lingua tedesca.

ART. 6.

La presidenza dell'Istituto viene conferita mediante concorso per titoli ed esami cui sono ammessi, previo accertamento della conoscenza delle lingue italiana, ladina e tedesca, i presidi di ruolo di scuola media inferiore con almeno quattro anni di servizio, purché forniti di abilitazione per l'insegnamento nelle scuole medie superiori e i professori di ruolo nelle scuole medie superiori con almeno sette anni di servizio.

Il Ministro della pubblica istruzione stabilirà con proprio decreto le modalità e le materie d'esame del concorso.

ART. 7.

Le cattedre di ruolo rimaste eventualmente vacanti dopo l'espletamento del concorso di cui all'articolo 3, sono conferite mediante concorso per titoli ed esami secondo le modalità che verranno stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione.